

**Accordo Quadro per il servizio di tipografia del Comune di Firenze - CUI**

**S01307110484202200076 – CIG 9453946B08 – Rinnovo ai sensi dell'art. 3 del**

**Capitolato Speciale di Appalto**


L'anno 2025, il giorno trenta del mese di aprile (30/04/2025), previa sottoscrizione digitale in conformità a quanto previsto dal D.Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'Amministrazione digitale), tra:

- il Dott. Massimo Capantini ( [REDACTED] ) nato [REDACTED]  
il [REDACTED], domiciliato per la carica presso la sede comunale, Palazzo Vecchio, Piazza della Signoria, Firenze, il quale agisce non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Firenze, P. IVA 01307110484, (di seguito indicato come "il Comune"), nella sua qualità di Dirigente del Servizio Amministrativo e Quartieri della Direzione Ufficio del Sindaco del Comune medesimo, giusto Decreto della Sindaca n. 41/2024, a ciò autorizzato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 c. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dall'art. 58 dello Statuto comunale, dagli artt. 16 e 21 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" e dall'art. 25 del "Regolamento generale per l'attività contrattuale" dell'Ente medesimo nel contesto del presente atto denominato per brevità "Stazione Appaltante";

e

- Il Sig. Raffaele Cardamone ( [REDACTED] ) nato a [REDACTED]

( [REDACTED] ), autorizzato alla stipula del presente atto come risulta da visura della CCIAA del giorno 24/04/2025 e domiciliato per la carica ove appresso, non in proprio, ma nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'impresa "ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.", con sede le-



gale in Decollatura (CZ) via Sorbello 56, CAP 88041, C.F./P.IVA 00411600794,  
che nel prosieguo del presente atto sarà indicata anche come “Appaltatore”.

### **PREMESSO CHE**

- con Determinazione dirigenziale (di seguito anche “DD”) n. 7609/2022 è stata avviata la procedura aperta per l'affidamento dell'Accordo Quadro con un unico operatore economico per servizi tipografici necessari alle attività del Comune di Firenze, ai sensi dell'art. 54, c. 3 del D. Lgs. n. 50/2016 (CIG: 9453946B08; CUI S01307110484202200076);

- con DD n. 418/2023, esecutiva dal 24/01/2023, si è aggiudicato il predetto Accordo Quadro all'impresa “ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.”, con sede legale in Decollatura (CZ) via Sorbello 56, CAP 88041, C.F./P.IVA 00411600794, che ha presentato offerta per un importo complessivo di € 489.889,000 [comprensivi di € 7.000,00 (Euro settemila/00) per oneri di sicurezza afferenti l'impresa e € 210.000,00 (Euro duecentodiceimila/00) per costi della manodopera], come da offerta economica e da dettaglio della stessa offerta presentate in START in sede di gara e conservate agli atti dell'ufficio, fermo restando il valore dell'Accordo Quadro pari ad € 700.000,00 (Euro settecentomila/00) oltre IVA al 22%;

- detta DD n. 418/2023 è divenuta efficace, ai sensi dell'art. 32, c. 7, del D.Lgs. n. 50/2016, essendo conclusi con esito favorevole i controlli sul possesso dei requisiti generali, di idoneità professionale e di capacità tecnico-professionale dell'operatore economico primo classificato, come da nota prot. 69045 del 28/02/2023 pervenuta dal Servizio Amministrativo Beni e Servizi;

- con numero di repertorio 65498 del 15/3/2023 è stato stipulato, per atto pubblico amministrativo, il contratto di Accordo Quadro dinanzi all’Ufficiale Rogante del Comune di Firenze, ai sensi dell’art. 32 comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, dell’art. 26 del “Regolamento generale per l’attività contrattuale” dell’Ente, nonché dell’art. 8 del Capitolato Speciale di Accordo Quadro (nel prosieguo anche Capitolato);

- con DD n. 2032 del 17/03/2023, con DD n. 7319 del 14/09/2023 e con DD n. 10386 del 20/12/2024 si è provveduto ad affidare alla suddetta società ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L. i conseguenti appalti attuativi dell’Accordo Quadro;

- con DD n. 1713/2025 si è disposto di modificare, in osservanza dell’art. 106 c. 1 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016, il contratto relativo al III appalto attuativo dell’Accordo Quadro in parola, relativamente alla sola variazione del termine di conclusione dello stesso, originariamente fissato al 15/03/2025, posticipandolo al giorno 30/04/2025, prorogando conseguentemente la durata del contratto di Accordo Quadro al 30/04/2025;

- con DD n. 2679/2025 si è disposto di rinnovare, senza soluzione di continuità e agli stessi prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, il contratto di Accordo Quadro in parola a decorrere dal 01/05/2025 e fino al 14/03/2027, alla società ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L., con sede legale in Decollatura (CZ) via Sorbello 56, CAP 88041, C.F./P.IVA 00411600794, per l’importo offerto dalla stessa pari a Euro 489.889,000 [comprensivi di € 7.000,00 (Euro settemila/00) per oneri di sicurezza afferenti l’impresa ed € 210.000,00 (Euro ducentodieci mila/00) per costi della manodopera], fer-

mo restando l'importo massimo dell'Accordo Quadro fissato in € 700.000,00

(Euro settecentomila/00) (oltre le eventuali modifiche ai sensi dell'art. 106, c. 11 e 12 del D.Lgs. n. 50/2016);

- Ai sensi degli art. 92, commi 2 e 3, del D. Lgs. n. 159/2011, con riferimento all'informazione antimafia, il presente contratto viene stipulato in pendenza dei controlli antimafia essendo decorso il termine previsto dalla normativa. È prevista la risoluzione immediata ed automatica del contratto qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo competente le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del D. Lgs. n. 159/2011;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite,

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1 – Premessa**

I sunnominati contraenti dichiarano di riconoscere e confermare la premessa narrativa come parte integrante del contratto.

#### **Art.2 - Oggetto Dell'Accordo Quadro**

In esecuzione della Determinazione Dirigenziale n. 2679/2025, il Comune di Firenze, come sopra rappresentato, rinnova a decorrere dal 01/05/2025 e fino al 14/03/2027, con l'Impresa "ARTI GRAFICHE CARDAMONE S.R.L.", con sede legale in Decollatura (CZ) via Sorbello 56, CAP 88041, C.F./P.IVA 00411600794 che, come sopra generalizzata e rappresentata, accetta e si obbliga, senza soluzione di continuità e agli stessi prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell'art. 3 del Capitolato Speciale di Appalto, il contratto di Accordo Quadro per il servizio di tipografia del Comune di Firenze aggiudicato con DD n. 418/2023, alle condizioni tutte di cui:

- al contratto stipulato in data 15/3/2023 (Rep. 65498/2023) e al presente contratto;

- alle offerte economica e tecnica presentate in sede di gara e conservate sulla piattaforma START;

nonché ai seguenti elaborati che, sottoscritti digitalmente dalle Parti, ne costituiscono parte integrante e sostanziale:

- capitolato speciale di appalto;

- allegati A.1, A.2, B, C (prodotti elettorali 1,2 e 3), D, E, F, elaborati approvati con le determinazioni dirigenziali n. 7609/2022 e n. 7678/2022, richiamate in premessa, e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, pur se non materialmente allegati, che l'Appaltatore dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna per i servizi in oggetto. L'Appaltatore accetta l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di accordo quadro, nonché tutte le condizioni cui viene subordinato, che si obbliga ad osservare e far osservare scrupolosamente. Dichiara inoltre, di essere edotto degli obblighi derivanti dal codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera di Giunta comunale n. 12/2021 e si impegna ad osservare e far osservare ai propri dipendenti e collaboratori il suddetto codice, sia con riferimento al presente contratto, sia con riferimento ad ogni contratto attuativo, pena la risoluzione del contratto di accordo quadro.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni, che di volta in volta verranno richieste con appositi contratti attuativi, secondo le tipologie elencate nei suddetti allegati integranti e, pertanto, dà atto che la sottoscrizione del contratto di accordo quadro non è fonte di corresponsione di alcun corrispettivo, costituendo

l'accordo quadro unicamente il documento base per la regolamentazione dei contratti attuativi. L'Appaltatore si impegna conseguentemente ad assumere i servizi che successivamente e progressivamente saranno richiesti dal Comune di Firenze, ai sensi del presente accordo quadro entro il periodo di validità ed il tetto di spesa previsti. Le singole prestazioni saranno di volta in volta ordinate dall'Amministrazione nell'ambito di specifici appalti attuativi, i quali individueranno il budget complessivo di spesa per il periodo compreso nell'appalto attuativo stesso, calcolato in base alla stima presunta delle esigenze dell'Amministrazione. Per ogni tipo di prodotto, i quantitativi richiesti potranno essere maggiori o minori rispetto al fabbisogno massimo presunto indicato negli atti di gara, comunque nel rispetto del limite massimo di importo previsto dall'Accordo Quadro. Pertanto, l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso o risarcimento qualora gli venga richiesto di svolgere servizi per un importo inferiore a quello indicato nell'Accordo Quadro.

### **Art.3 - Corrispettivo dell'Accordo Quadro**

Le parti concordano che con la conclusione dell'Accordo Quadro l'Appaltatore si obbliga ad assumere i servizi che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'Accordo Quadro stesso entro il limite massimo di importo previsto di € 700.000,00 (Euro settecentomila/00) entro il periodo di validità indicato all'art. che segue.

L'importo massimo dell'Accordo Quadro sopra indicato non costituisce assolutamente indicazione di corrispettivo contrattuale ma quantifica un fabbisogno della Stazione Appaltante, presunto e non vincolante.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo sopra citato, che è meramente presuntivo, con la conseguenza che il suo mancato raggiungimento non potrà far sorgere alcuna pretesa in capo all'Appaltatore.

L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione dei servizi che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con specifici ordinativi dalla Stazione Appaltante nei limiti definiti dal presente Accordo.

#### **Art. 4 Durata Accordo Quadro**

L'Accordo Quadro ha decorrenza dal 01/05/2025 e fino al 14/03/2027, e potrà concludersi anticipatamente in caso di raggiungimento del limite massimo di importo, come previsto all'art. 3. Per durata dell'Accordo Quadro si intende il periodo entro il quale la Stazione Appaltante può aggiudicare il singolo contratto attuativo. Entro la scadenza naturale del contratto di Accordo Quadro, l'Amministrazione si riserva, allo scopo di garantire la continuità del servizio, nelle more di perfezionamento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, di disporre, a semplice richiesta scritta, la proroga tecnica del servizio che impegni l'Appaltatore a garantire la prosecuzione delle prestazioni di cui al presente contratto alle medesime, o più favorevoli per la Stazione Appaltante, condizioni economiche e contrattuali, per un periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni oltre la scadenza contrattuale, conformemente a quanto stabilito dal Regolamento Comunale sull'attività contrattuale ed ai sensi dell'art. 106 c. 11 del Codice. In caso di attivazione della proroga tecnica, ove, alla data del 14/03/2027 l'ultimo appalto attuativo presentasse un avanzo dell'importo, la stazione appaltante si ri-

serva la possibilità di prorogarlo fino ad un termine massimo coincidente con quello di durata della proroga tecnica stessa.

Non potranno essere emessi contratti attuativi dopo la scadenza del termine di validità contrattuale del presente Accordo Quadro ovvero della suddetta proroga tecnica.

La durata dei contratti attuativi che verranno eventualmente stipulati sarà singolarmente specificata negli stessi. Ciascuna prestazione dovrà essere eseguita entro il termine utile specificatamente previsto nel rispettivo contratto attuativo.

#### **Art.5 - Garanzie**

Le parti danno atto che la garanzia definitiva, prestata con riferimento all'accordo quadro e calcolata sul limite massimo di importo previsto di € 700.000,00 (Euro settecentomila/00), viene ridotta ai sensi del combinato disposto degli artt. 93 c. 7 e 103 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016 essendo l'Appaltatore in possesso delle previste certificazioni, e viene costituita per un importo pari a Euro 112.088,76 (centododicimilaottantotto virgola settantasei centesimi) mediante polizza fideiussoria n. 1096416591 emessa da [REDACTED]

[REDACTED] in data 20/02/2023.

L'Appaltatore ha altresì trasmesso all'Amministrazione copia della polizza assicurativa di cui all'art. 13 del Capitolato speciale di Accordo Quadro.

#### **Art.6 Subappalto**

L'Appaltatore ha dichiarato di non voler ricorrere al subappalto.

#### **Art. 7 - Adempimenti ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e modalità**

##### **di riscossione dei corrispettivi dell'Accordo Quadro**

Al fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della

Legge n. 136/2010, l'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a quanto previsto dalla Legge sopracitata per ciascun contratto attuativo del presente accordo quadro. In particolare, l'Appaltatore ha provveduto a comunicare al Comune di Firenze gli estremi dei propri conti correnti dedicati alle commesse pubbliche e le generalità della persona delegata ad operare su di essi. Pertanto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, i pagamenti verranno effettuati mediante bonifico bancario sul conto corrente dedicato indicato nel documento.

Nel caso in cui l'Appaltatore effettui, in conseguenza del presente atto, transazioni senza avvalersi del suddetto conto corrente dedicato, il presente contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 3, comma 9 *bis*, della Legge n. 136/2010.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 17 *bis* del D.Lgs. n. 241/1997 come modificato dall'art. 4 del D.L. n. 124/2019 (Ritenute e compensazioni in appalti e subappalti ed estensione del regime del *reverse charge* per il contrasto dell'illecita somministrazione di manodopera).

L'Appaltatore si avvale di contratti continuativi di collaborazione di cui all'art. 105 comma 3 c) *bis* del D.Lgs. n. 50/2016, che sono stati prodotti sulla piattaforma START della Regione Toscana in sede di gara.

#### **Art.8 - Dichiarazioni relative al Protocollo di Legalità**

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità, approvato con Deliberazione di Giunta comunale n. 347/2019, sottoscritto dai Comuni della Città Metropolitana di Firenze con la Prefettura – Ufficio Territoriale di Governo di Firenze il 10 ottobre 2019 e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti. Le dichiarazioni relative

a tale Protocollo si allegano al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e si intendono accettate con la sottoscrizione del presente atto.

#### **Art.9 - Contratti Attuativi**

Ciascun contratto attuativo con il quale sarà richiesto all'Appaltatore del presente Accordo Quadro lo svolgimento di interventi oggetto dell'accordo, sarà concluso mediante scrittura privata con mezzo elettronico. Si fa, in ogni caso, riferimento all'art. 2 del Capitolato Speciale di Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### **Art. 10 - Controversie**

È esclusa la clausola arbitrale. Per la definizione delle controversie è, pertanto, competente il Foro di Firenze.

#### **Art. 11 - Spese del contratto**

Tutte le spese di questo atto e consequenziali sono a carico dell'Aggiudicatario, che, a tutti gli effetti del presente atto, elegge domicilio in Firenze, presso la Casa Comunale.

I servizi di cui ai contratti attuativi di appalto sono soggetti al pagamento dell'Imposta sul Valore Aggiunto. Le parti danno atto che la stipulazione del presente contratto ha luogo sotto condizione risolutiva dell'esito positivo dei controlli antimafia. Pertanto l'esito sfavorevole degli stessi comporterà la risoluzione del contratto con ogni conseguenza di legge, ivi compreso il risarcimento dei danni subiti dall'Amministrazione.

Per il Comune di Firenze

il RUP



Massimo Capantini  
Comune di Firenze  
30/04/2025 07:57:12  
GMT+02:00

Per l'Aggiudicatario

il Legale Rappresentante

Dott. Massimo Capantini

Raffaele Cardamone

CARDAMONE RAFFAELE  
5.04.30.09:46:06

CN=CARDAMONE RAFFAELE  
C=IT  
2.5.4.4-CARDAMONE  
2.5.4.42-RAFFAELE

RSA/2048 bits